

Gazzetta ufficiale

C 438

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

5 dicembre 2018

Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 438/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2018/C 438/02	Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 novembre 2018, relativa alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo [Cebreros (DOP)]	2

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 438/03	Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 in relazione al caso AT.39398 — Visa MIF	8
2018/C 438/04	Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 in relazione al caso AT.40049 — Mastercard II	11

IT

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

4 dicembre 2018

(2018/C 438/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1409	CAD	dollari canadesi	1,5031
JPY	yen giapponesi	128,68	HKD	dollari di Hong Kong	8,9071
DKK	corone danesi	7,4626	NZD	dollari neozelandesi	1,6406
GBP	sterline inglesi	0,89058	SGD	dollari di Singapore	1,5550
SEK	corone svedesi	10,2293	KRW	won sudcoreani	1 261,04
CHF	franchi svizzeri	1,1348	ZAR	rand sudafricani	15,5292
ISK	corone islandesi	139,60	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7986
NOK	corone norvegesi	9,6473	HRK	kuna croata	7,4015
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 303,46
CZK	corone ceche	25,901	MYR	ringgit malese	4,7319
HUF	fiorini ungheresi	323,20	PHP	peso filippino	60,035
PLN	zloty polacchi	4,2823	RUB	rublo russo	75,7901
RON	leu rumeni	4,6514	THB	baht thailandese	37,273
TRY	lire turche	6,1035	BRL	real brasiliano	4,3642
AUD	dollari australiani	1,5451	MXN	peso messicano	23,2057
			INR	rupia indiana	80,4720

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2018

relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo

[Cebberos (DOP)]

(2018/C 438/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Spagna ha presentato una domanda di protezione della denominazione «Cebberos» in conformità alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) A norma dell'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all'articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento.
- (3) Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l'esame della domanda di protezione della denominazione «Cebberos» dovrebbero essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico redatto conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Cebberos» (DOP) figurano nell'allegato della presente decisione.

Conformemente all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«Cebreros»

PDO-ES-02348

Data della domanda: 20.2.2017

1. Nome (nomi) da registrare

Cebreros

2. Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Descrizione del vino/dei vini*Vini bianchi:*

I vini bianchi presentano tonalità che variano dal giallo paglierino al giallo dorato. Sono limpidi e brillanti, con un profumo fruttato, sapido, equilibrato e untuoso in bocca. Se invecchiati in botti, i vini possono essere dorati sui bordi, con aroma fruttato più maturo e manifestare più corpo al palato.

Acidità volatile massima dei vini di più di un anno: 16,67 milliequivalenti/l fino a 10 % vol, aumentando di 1 milliequivalente/l per ogni grado di titolo alcolometrico superiore al 10 %.

Tali vini possono superare i limiti di cui all'allegato I C, punto 1, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, purché rispettino le condizioni di cui alla sezione 3 del presente allegato.

I parametri analitici che non figurano nel presente documento sono conformi alle norme in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):	12
Acidità totale minima:	4 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti/l):	13,33
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi/l):	160

Vini rosati:

I rosati sono limpidi e brillanti, il colore varia dal rosa pallido al rosa lampone o fragola. Presentano tipicamente note di frutti rossi e/o neri e una struttura media in bocca. Se invecchiati in botti, le tonalità possono tendere all'arancio, i sentori di frutta trattenersi con minore intensità e si possono avvertire sfumature legnose in fondo.

Acidità volatile massima dei vini di più di un anno: 16,67 milliequivalenti/l fino a 10 % vol, aumentando di 1 milliequivalente/l per ogni grado di titolo alcolometrico superiore al 10 %.

Tali vini possono superare i limiti di cui all'allegato I C, punto 1, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, purché rispettino le condizioni di cui alla sezione 3 del presente allegato.

I parametri analitici che non figurano nel presente documento sono conformi alle norme in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):	12
Acidità totale minima:	4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti/l):	13,33
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi/l):	160

Vini rossi:

I vini rossi sono limpidi all'occhio, con toni rosso ciliegia e accenni violacei. Presentano tipicamente note di frutti rossi e/o neri, nonché acidità e struttura equilibrata, il che conferisce loro finezza e eleganza. Se invecchiati in botti, conservano i sentori fruttato e legnoso, ma diventano più morbidi e acquisiscono una persistenza gustativa con tonalità sul mattone.

Acidità volatile massima dei vini di più di un anno: 16,67 milliequivalenti/l fino a 10 % vol, aumentando di 1 milliequivalente/l per ogni grado di titolo alcolometrico superiore al 10 %.

Tali vini possono superare i limiti di cui all'allegato I C, punto 1, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, purché rispettino le condizioni di cui alla sezione 3 del presente allegato.

I parametri analitici che non figurano nel presente documento sono conformi alle norme in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):	13
Acidità totale minima:	4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti/l):	13,33
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi/l):	150

5. Pratiche vinicole

a. Pratiche enologiche essenziali

Pratica colturale

- L'impianto, il riempimento degli spazi vuoti, l'innesto in campo e il sovrainnesto possono essere eseguiti solo con varietà autorizzate.
- I nuovi impianti possono usare soltanto le varietà principali: Garnacha Tinta e Albillo Real.

Le viti possono essere coltivate secondo le seguenti modalità:

- metodo tradizionale ad alberello e relative varianti;
- sistemi di allevamento a spalliera: guidato e su supporto.

Pratica enologica specifica

Titolo alcolometrico potenziale minimo delle uve: 12 % vol. (rossi) e 11 % vol. (bianchi).

Sono usati solo cisterne e contenitori che non contaminino il vino, autorizzati dalla normativa vigente.

Resa massima di estrazione: 70 litri per 100 kg di uve.

Condizioni d'invecchiamento

- I vini con la dicitura «FERMENTATO IN BOTTI» («FERMENTADO EN BARRICA») usano botti di rovere sia per la fermentazione che per l'invecchiamento con le fecce.
- L'invecchiamento successivo avviene in botti di rovere.
- Il calcolo del periodo d'invecchiamento inizia il 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Limitazione pertinente alla vinificazione

- I vini bianchi sono ottenuti esclusivamente dalla varietà Albillo Real.
- I vini rosati e rossi sono ottenuti per almeno il 95 % dalla varietà Garnacha Tinta.

Per l'estrazione del mosto è vietato l'uso delle centrifughe ad alta velocità e dei torchi continui.

b. *Rese massime*

6 000 chilogrammi di uve per ettaro

42 ettolitri per ettaro

6. Zona delimitata

La zona comprende i seguenti comun, tutti situati nella provincia di Avila:

La Adrada, El Barraco, Burgohondo, Casavieja, Casillas, Cebreros, Cuevas del Valle, Fresnedilla, Gavilanes, Herradón de Pinares, Higuera de las Dueñas, El Hoyo de Pinares, Lanzahíta, Mijares, Mombeltrán, Navahondilla, Navalmoral, Navaluenga, Navarredondilla, Navarrevisca, Navatalgordo, Pedro Bernardo, Piedralaves, San Bartolomé de Pinares, San Esteban del Valle, San Juan de la Nava, San Juan del Molinillo, Santa Cruz de Pinares, Santa Cruz del Valle, Santa María del Tiétar, Serranillos, Sotillo de la Adrada, El Tiemblo, Villanueva de Ávila e Villarejo del Valle.

7. Uve da vino principali

ALBILLO REAL

GARNACHA TINTA — GIRONET

8. Descrizione del legame/dei legami

Fattori naturali e umani

I fattori naturali

La zona da proteggere è situata nella catena montuosa del Sistema centrale spagnolo, tra i bacini dei fiumi Alberche e Tiétar, affluenti del Tago. La parte orientale della Sierra de Gredos separa i due bacini fluviali. La zona geografica contiene materiali per la maggior parte di origine granitica.

Nel bacino dell'Alberche il terreno è scosceso ma senza asperità; è intercalato da colline di notevole altezza dai pendii ripidi. I vigneti sono situati principalmente sul versante collinare di sinistra, esposto a sud. L'altitudine è compresa tra 800 m e 1 000 m, sebbene alcune parcelle possano trovarsi sopra i 1 000 m. Il bacino del Tiétar è situato a un'altitudine inferiore ma si solleva bruscamente in direzione della sorgente del fiume.

I terreni sono limosi, sabbiosi e leggermente acidi, con un basamento granitico e scarsa materia organica. È presente una zona di scisto con suoli limosi-argillosi-sabbiosi, ma molto più piccola. Secondo la classificazione della FAO, i suoli della zona sono prevalentemente Cambisol. La maggior parte dei suoli nei vigneti è di tipo Dystric Cambisol e Humic Cambisol.

Il clima è mediterraneo, con influenza continentale: presenta inverni relativamente brevi e non molto freddi, ed estati lunghe, calde e asciutte. La temperatura media annua della zona in cui sono situati i vigneti (la Sierra de Gredos ha un clima di montagna) è compresa tra i 12 e i 15 °C, con precipitazioni che variano tra i 400 e gli 800 mm l'anno. Vi sono 215 giorni all'anno non soggetti a gelate. In generale, si può affermare che il clima è più caldo e più piovoso rispetto alle altre zone della regione che ospitano le DOP del fiume Douro.

I fattori umani

Per secoli gli uomini hanno selezionato i terreni migliori per coltivare la vite, scegliendo quelli più idonei, esposti a sud-sudest. Va rilevata l'altitudine di talune parcelle, che possono arrivare fino a 1 000 metri.

Le varietà Garnacha Tinta e Albillo Real sono le più sfruttate per la vinificazione: esistono riferimenti storici dell'ideale adattamento di queste varietà al terreno. Sebbene siano coltivate anche in altre zone, la qualità del suolo e del clima apportano a queste varietà caratteristiche peculiari nei vini protetti.

I vigneti nella zona delimitata sono assai vecchi: il 94 % ha più di 50 anni e il 37 % ha più di 80 anni; ciò significa volumi di produzione modesti ma qualitativamente ottimi.

Il sesto d'impianto è spazioso nella zona, generalmente superiore a 2,5 x 2,5 metri, il che porta la densità d'impianto a 1 600 ceppi per ettaro, adatta alle precipitazioni scarse e irregolari e ai terreni poveri di materia organica.

Caratteristiche del prodotto

I vini nella zona delimitata possono essere suddivisi in: bianchi, rosati, rossi, giovani e invecchiati. Presentano tutti le seguenti caratteristiche legate al territorio:

- alto titolo alcolometrico;
- acido tartarico alto ed equilibrato;
- buon potenziale di conservazione (i vini rossi in particolare si conservano molto bene);
- sono vini equilibrati, morbidi ed eleganti al palato ed esuberanti.

Nesso di causalità

Il carattere distintivo dei vini della zona delimitata è dovuto essenzialmente all'ambiente geografico: come indicato in precedenza, la zona è delimitata da due catene montuose e due fiumi, entrambi appartenenti al bacino del fiume Tago. I vigneti sono situati principalmente sul versante collinare di sinistra, esposto a sud. Le caratteristiche del suolo, la geologia e il clima favorevole ne fanno una zona eccezionale e singolare per la coltivazione della vite. Inoltre, le competenze dell'uomo nella scelta delle varietà più idonee e del metodo di coltivazione migliore consentono una produzione specifica e unica. I principali fattori che confermano tale legame sono riassunti di seguito:

- la componente sabbiosa dei terreni che poggiano su un basamento granitico conferisce ai vini eleganza, rendendoli gradevoli al palato;
- il microclima della zona da proteggere è (a differenza delle aree circostanti) più vario rispetto al resto della regione Castiglia e León, e più fresco rispetto alle zone a sud e ad est, con caratteristiche proprie. Tuttavia, l'assenza di precipitazioni in estate e all'inizio dell'autunno assicura raccolti di uve sane e di qualità;
- i vigneti sono situati ad altitudine elevata, alcuni si trovano a più di mille metri sul livello del mare; le uve hanno un ottimo grado di acidità che apporta freschezza ed esuberanza al vino;
- anche la varietà di uve contribuisce alla distinzione della produzione: per secoli i viticoltori hanno selezionato quelle più adatte al territorio, ossia la Garnacha Tinta e l'Albillo Real, che sono la base dei vini e ne conferiscono il carattere distintivo. La Garnacha Tinta produce vini ad alto titolo alcolometrico, che risultano tuttavia freschi al palato grazie all'altitudine e al clima della zona. L'Albillo Real è caratteristico della zona e diverso dall'Albillo Mayor, tipico di altre zone della regione Castiglia e León; produce vini complessi, sapidi ed esuberanti, molto adatti all'invecchiamento in botti;
- le distanze tradizionali di impianto, insieme alle scarse precipitazioni e alla carenza di materiale organico nel suolo, producono rese di uva molto basse: questo è uno dei fattori che spiegano l'alta qualità delle uve sotto il profilo sia dei polifenoli che della produzione. Le uve hanno parametri analitici equilibrati e maturano molto bene;
- i vigneti sono assai vecchi: il 94 % ha più di 50 anni e il 37 % ha più di 80 anni; combinato alle caratteristiche precedentemente menzionate, questo aspetto è indice di vini particolarmente adatti alla conservazione.

Nell'insieme, le circostanze sopra descritte producono uve dalla perfetta maturazione che consentono di produrre vini ad alto tenore alcolico (almeno 12° nei vini bianchi e rosati, 13° nei rossi). Occorre d'altra parte tener conto della notevole acidità totale, non inferiore a 4,5 grammi per litro espressa in acido tartarico. Abbinata all'alto tenore alcolico, l'elevata acidità conferisce ai vini Cebreros l'equilibrio caratteristico.

I vini che rientrano nella zona protetta sono diversi da quelli delle zone circostanti, in particolare da quelli della valle del Duero, in quanto presentano questo caratteristico equilibrio tra acidità e alcol, con una struttura decisa ma non eccessiva, che dà ai vini un carattere elegante.

9. Ulteriori condizioni essenziali

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La vinificazione comprende l'imbottigliamento e l'invecchiamento in bottiglia, e quindi le caratteristiche organolettiche descritte nel disciplinare possono essere garantite solo se tutte le operazioni di manipolazione del vino si svolgono all'interno della zona delimitata. Il processo di produzione si conclude con l'imbottigliamento del vino. È in questa fase che i vini acquisiscono le caratteristiche definite alla sezione 2 del disciplinare e, in particolare, le caratteristiche organolettiche. Il trasporto del vino sfuso, non imbottigliato, significherebbe muovere il prodotto senza averlo fatto passare per questa operazione finale, con conseguente perdita di qualità (ossidazione e altre tracce di variazione).

L'imbottigliamento è pertanto uno dei criteri più importanti per garantire le caratteristiche acquisite durante la produzione e, se del caso, durante il processo di invecchiamento. È quindi indispensabile che l'imbottigliamento avvenga negli impianti di imbottigliamento delle aziende situate nella zona di produzione.

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

- Sull'etichetta può essere usata la formula «VINO DE CALIDAD DE CEBREROS» (VINO DI QUALITÀ «CEBREROS») anziché «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CEBREROS»».
- È obbligatorio indicare l'anno di coltura, vendemmia, raccolto o termini equivalenti, anche sui vini non invecchiati.
- Si possono usare i termini «FERMENTATO IN BOTTI» («FERMENTADO IN BARRICA») o «ROVERÈ» («ROBLE») se il vino soddisfa le condizioni previste dalla normativa vigente.
- Se è dimostrato che il 100 % delle uve usate per la vinificazione proviene da un singolo comune, si può indicare sull'etichetta che il vino è stato prodotto con uve provenienti da detto comune.

Link al disciplinare del prodotto

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/7_vinicos/index.html

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento
(CE) del Consiglio n. 1/2003 in relazione al caso AT.39398 — Visa MIF**

(2018/C 438/03)

1. Introduzione

- (1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽¹⁾, la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e concludere che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

2. Sintesi del caso

- (2) Il 3 agosto 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti supplementare nei confronti di Visa Inc. e Visa International Services Association, che integra la comunicazione degli addebiti supplementare del 23 aprile 2013 e la comunicazione degli addebiti del 3 aprile 2009, inviata a Visa Inc., Visa International Service Association and Visa Europe Limited ⁽²⁾ (collettivamente denominate «Visa»).
- (3) La comunicazione degli addebiti supplementare illustra il parere preliminare della Commissione secondo cui Visa Inc. e Visa International Services Association hanno violato l'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE fissando norme in materia di commissioni interbancarie multilaterali («MIF») che si applicano alle operazioni interregionali con carte di debito e credito ad uso dei consumatori emesse da un emittente (banca del titolare della carta) ubicato al di fuori del SEE presso punti vendita situati nel SEE. Tra queste figurano le operazioni di tipo *card present* (quando il titolare della carta è presente, ad esempio in un negozio) e di tipo *card not present* (quando il titolare della carta non è presente, ad esempio quando il numero della carta e i dati di autenticazione sono trasmessi tramite Internet, posta elettronica o telefono).
- (4) In base alla comunicazione degli addebiti supplementare, l'acquirente (la banca dell'esercente) è tenuto a pagare all'emittente (banca del titolare della carta) commissioni interbancarie interregionali per ciascuna operazione interregionale effettuata presso un punto vendita nel SEE. Inoltre, le MIF di Visa sono assimilabili a decisioni di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE o dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
- (5) Come delineato nella comunicazione degli addebiti supplementare, allorché un titolare utilizza una carta di pagamento per acquistare beni o servizi presso un operatore commerciale, quest'ultimo paga al proprio acquirente una commissione per i servizi all'esercente. L'acquirente trattiene una parte di detta commissione (il margine dell'acquirente), una parte è versata alla banca emittente (la MIF) e una parte spetta all'operatore del sistema (nella fattispecie,

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1° dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.

⁽²⁾ Il 3 giugno 2016 è stata ultimata la concentrazione con la quale Visa Inc. ha acquisito Visa Europe, la quale ha, di conseguenza, cessato di essere un'impresa distinta. Pertanto, qualsiasi riferimento a Visa Europe in tutto il testo va inteso come un riferimento al periodo precedente il 3 giugno 2016.

Visa). Di fatto, la comunicazione degli addebiti supplementare stabilisce che una percentuale considerevole della commissione per i servizi all'esercente è determinata dalle MIF. Tuttavia, in passato la Commissione ha accettato le MIF che superavano il cosiddetto «test di indifferenza per l'esercente»⁽¹⁾, in base al quale la commissione interbancaria non deve superare, in media, il vantaggio commerciale che gli esercenti traggono dal fatto di accettare le carte di pagamento. Una commissione di questo tipo garantisce che, in media, per gli esercenti sia indifferente se accettare i pagamenti tramite carta o altri mezzi di pagamento, e genera condizioni eque di concorrenza tra strumenti alternativi di pagamento.

3. Contenuto essenziale degli impegni proposti

- (6) Pur non concordando con la valutazione preliminare della Commissione, le parti oggetto del procedimento Visa Inc e Visa International Services Association hanno proposto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza. Gli impegni sono esposti sinteticamente in appresso e sono integralmente pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_it.html.

- (7) Sei mesi dopo la data di ricezione da parte di Visa della notifica formale della Decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) No 1/2003, Visa si impegna a limitare:
- a) le MIF sulle operazioni interregionali di tipo *card present* (CP) effettuate con carte di debito allo 0,2 %; e
 - b) le MIF sulle operazioni interregionali di tipo *card present* (CP) effettuate con carte di credito allo 0,3 %; e
 - c) le MIF sulle operazioni interregionali di tipo *card not present* (CNP) effettuate con carte di debito all'1,15 %; e
 - d) le MIF sulle operazioni interregionali di tipo *card not present* (CNP) effettuate con carte di credito all'1,5 %.
- (8) Gli impegni rimarranno in vigore per un periodo di cinque anni e sei mesi a decorrere dalla notifica della decisione relativa agli impegni a Visa.
- (9) Al più tardi entro 12 giorni lavorativi dalla notifica della decisione, Visa informerà ogni acquirente riguardo alle proprie operazioni interregionali e gli chiederà di informare, a sua volta, senza indugio i relativi esercenti sul fatto che: i) gli impegni sono stati adottati e che ii) le MIF interregionali saranno limitate su tutte le future operazioni interregionali con carte di debito e di credito a uso dei consumatori nel periodo di validità degli impegni. Al più tardi entro 12 giorni lavorativi dalla notifica della decisione, Visa sarà inoltre tenuta a pubblicare sul sito Internet di Visa Europa in un modo chiaramente visibile e facilmente accessibile tutte le MIF interregionali di debito e credito applicabili alle transazioni interregionali CP e CNP.
- (10) Visa non eluderà né tenterà di eludere, direttamente o indirettamente, tali impegni con azioni o omissioni. In particolare, a decorrere dalla notifica della decisione relativa agli impegni, Visa si asterrà da tutte le pratiche che abbiano un oggetto o effetto equivalente alle MIF interregionali. Ciò comprende in particolare, ma non esclusivamente, l'attuazione di programmi o nuove regole attraverso cui Visa trasferisce le commissioni di questo sistema o altre commissioni applicate agli acquirenti all'interno del SEE a emittenti non appartenenti al SEE.
- (11) Fatto salvo l'impegno di non elusione, Visa può adottare misure appropriate per la tutela dei consumatori al fine di garantire che essi non vengano pregiudicati dagli effetti dei cambiamenti apportati alle proprie MIF interregionali, in particolare per quanto riguarda questioni quali la frode, la conversione valutaria, i rimborsi e gli addebiti.
- (12) Visa nominerà un fiduciario incaricato di controllare il rispetto degli impegni. Prima della nomina, la Commissione avrà la facoltà di approvare o rifiutare il fiduciario proposto.
- (13) Le indagini antitrust in corso proseguiranno (cfr. punto 2) nei confronti di Visa in attesa di un ulteriore esame da parte della Commissione che contenga le eventuali osservazioni formulate in risposta alla presente comunicazione.

⁽¹⁾ Per maggiori informazioni sul test di indifferenza per l'esercente consultare la sintesi dell'indagine 2015 della Commissione sul costo del contante e l'elaborazione delle carte, pag. 3, disponibile a: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.

4. Invito a presentare osservazioni

- (14) Previo un relativo test di mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.
- (15) A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».
- (16) Le parti interessate sono invitate ad argomentare le risposte e le osservazioni formulate e a esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.
- (17) Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento «AT.39398 — Visa MIF» per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Antitrust
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 in relazione al caso AT.40049 — Mastercard II

(2018/C 438/04)

1. Introduzione

- (1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽¹⁾, la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e concludere che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

2. Sintesi del caso

- (2) Il 9 luglio 2015, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di MasterCard Europe SA, MasterCard Incorporated e MasterCard International Incorporated (collettivamente denominate «Mastercard»).
- (3) La comunicazione degli addebiti illustra il parere preliminare della Commissione secondo cui le norme in materia di commissioni interbancarie multilaterali («MIF» ⁽²⁾) che si applicano alle operazioni interregionali con carte di debito e credito ad uso dei consumatori emesse da un emittente (banca del titolare della carta) ubicato al di fuori del SEE presso punti vendita situati nel SEE violano l'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE. Tra queste figurano le operazioni di tipo *card present* (quando il titolare della carta è presente, ad esempio in un negozio) e di tipo *card not present* (quando il titolare della carta non è presente, ad esempio quando il numero della carta e i dati di autenticazione sono trasmessi tramite Internet, posta elettronica o telefono).
- (4) La comunicazione degli addebiti nota che in base alle norme applicate da MasterCard, l'acquirente (la banca dell'esercente) è tenuto a pagare all'emittente (banca del titolare della carta) commissioni interbancarie interregionali per ciascuna operazione interregionale presso un punto vendita nel SEE e che le MIF interregionali di MasterCard sono assimilabili a decisioni di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE o dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
- (5) Come delineato nella comunicazione degli addebiti, allorché un titolare utilizza una carta di pagamento per acquistare beni o servizi presso un operatore commerciale, quest'ultimo paga al proprio acquirente una commissione per i servizi all'esercente. L'acquirente trattiene una parte di detta commissione (il margine dell'acquirente), una parte è versata alla banca emittente (la MIF) e una parte spetta all'operatore del sistema (nella fattispecie, MasterCard). La comunicazione degli addebiti stabilisce inoltre che una percentuale considerevole della commissione per i servizi all'esercente è determinata dalle MIF. Tuttavia, in casi passati la Commissione ha approvato MIF conformi al cosiddetto «test di indifferenza per l'esercente» ⁽³⁾, in base al quale la commissione interbancaria non deve superare, in media, il vantaggio commerciale che gli esercenti traggono dal fatto di accettare le carte di pagamento. Una commissione di questo tipo garantisce che, in media, per gli esercenti sia indifferente se accettare i pagamenti tramite carta o altri mezzi di pagamento, e genera condizioni eque di concorrenza tra strumenti alternativi di pagamento.

3. Contenuto essenziale degli impegni proposti

- (6) Pur non concordando con la valutazione preliminare della Commissione, le parti oggetto del procedimento (MasterCard Europe SA, MasterCard incorporated e MasterCard International Incorporated) hanno proposto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza. Gli impegni sono esposti sinteticamente in appresso e sono integralmente pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_it.html.

⁽¹⁾ GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1° dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.

⁽²⁾ Mastercard definisce le MIF interregionali come commissioni interbancarie stabilite da Mastercard che si applicano, in automatico, a transazioni interregionali con carte di debito e credito («IF»).

⁽³⁾ Per maggiori informazioni sul test di indifferenza per l'esercente consultare la sintesi dell'indagine 2015 della Commissione sul costo del contante e l'elaborazione delle carte, pag. 3, disponibile a: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.

- (7) Sei mesi dopo la data di ricensione da parte di Mastercard della notifica formale della Decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) No 1/2003, Mastercard si impegna a limitare:
- a) le IIF sulle operazioni interregionali di tipo *card present* (CP) effettuate con carte di debito allo 0,2 %; e
 - b) le IIF sulle operazioni interregionali di tipo *card present* (CP) effettuate con carte di credito allo 0,3 %; e
 - c) le IIF sulle operazioni interregionali di tipo *card not present* (CNP) effettuate con carte di debito all'1,15 %; e
 - d) le IIF sulle operazioni interregionali di tipo *card not present* (CNP) effettuate con carte di credito all'1,5 %.
- (8) Gli impegni rimarranno in vigore per un periodo di cinque anni e sei mesi a decorrere dalla notifica della decisione relativa agli impegni a Mastercard.
- (9) Al più tardi entro 12 giorni lavorativi dalla notifica della decisione, Mastercard informerà ogni acquirente riguardo alle proprie operazioni interregionali e gli chiederà di informare, a sua volta, senza indugio i relativi esercenti sul fatto che: i) gli impegni sono stati adottati e che ii) le IIF saranno limitate su tutte le future operazioni interregionali con carte di debito e di credito a uso dei consumatori nel periodo di validità degli impegni. Al più tardi entro 12 giorni lavorativi dalla notifica della decisione, Mastercard sarà inoltre tenuta a pubblicare sul proprio sito Internet europeo in un modo chiaramente visibile e facilmente accessibile tutte le IIF di debito e credito applicabili alle transazioni interregionali CP e CNP.
- (10) Mastercard non eluderà né tenterà di eludere gli impegni, direttamente o indirettamente, con azioni o omissioni. In particolare, a decorrere dalla notifica della decisione relativa agli impegni, Mastercard si asterrà da tutte le pratiche che abbiano un oggetto o effetto equivalente alle IIF. Ciò comprende in particolare, ma non esclusivamente, l'attuazione di programmi o nuove regole attraverso cui Mastercard trasferisce le commissioni di questo sistema o altre commissioni applicate agli acquirenti all'interno del SEE a emittenti non appartenenti al SEE.
- (11) Fatto salvo l'impegno di non elusione, Mastercard può adottare misure appropriate per la tutela dei consumatori al fine di garantire che essi non vengano pregiudicati dagli effetti dei cambiamenti apportati alle proprie IIF, in particolare per quanto riguarda questioni quali la frode, la conversione valutaria, i rimborsi e gli addebiti.
- (12) Mastercard nominerà un fiduciario incaricato di controllare il rispetto degli impegni. Prima della nomina, la Commissione avrà la facoltà di approvare o rifiutare il fiduciario proposto.
- (13) Le indagini antitrust in corso proseguiranno (cfr. punto 2) nei confronti di Mastercard in attesa di un ulteriore esame da parte della Commissione che contenga le eventuali osservazioni formulate in risposta alla presente comunicazione.

4. Invito a presentare osservazioni

- (14) Previa un relativo test di mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.
- (15) A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».
- (16) Le parti interessate sono invitate ad argomentare le risposte e le osservazioni formulate e a esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.

- (17) Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento «AT.40049 — Mastercard II» per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Antitrust
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT